

Il Regolamento dell’Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore e la libertà di espressione¹

Fabio Macaluso

Avvocato e scrittore

Il diritto d’autore è l’istituto giuridico che ha a oggi assicurato l’incentivo alla creazione artistica e intellettuale. Riconoscendo diritti esclusivi morali e patrimoniali agli autori, si permette loro di dedicarsi alle proprie attività creative senza necessità di ricorrere a mecenati politici, religiosi o dotati di forte potere economico.

Il diritto d’autore è uno strumento di “democrazia della cultura” assicurato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, le convenzioni internazionali e gli strumenti giuridici dei paesi con economia liberale.

Ciò nonostante, esso è oggetto di una contesa ideologica ed economica tra i suoi sostenitori, che coincidono in essenza con i protagonisti dell’industria culturale (le major cinematografiche e discografiche, gli editori e gli stessi autori), e i suoi detrattori, che sono gli attivisti e operatori della Rete i quali sono favorevoli a modelli aperti (se non gratuiti) del consumo delle opere creative online.

Nell’articolo si dà brevemente atto delle posizioni in campo e si affronta il tema più rilevante in materia: il rapporto tra l’esercizio del diritto d’autore e quello della libertà d’espressione, quest’ultima tutelata in Italia con norma costituzionale.

Questo specifico dibattito è nato dopo l’introduzione di un Regolamento dell’Autorità nelle comunicazioni lo scorso anno, che prevede una procedura amministrativa che può essere attivata dai titolari e licenziatari del copyright per la rimozione dei contenuti protetti diffusi abusivamente in Rete.

I detrattori di tale Regolamento accusano che la rimozione dei contenuti non possa essere selettiva, così potendosi giungere all’eliminazione da Internet di contenuti e informazioni leciti, con danno alla libera circolazione delle idee e delle espressioni. In sostanza, si sostiene che l’Autorità abbia un potere troppo incisivo (e discrezionale) che può comprimere il libero scambio di informazioni tra il pubblico.

Su questo tema è intervenuto il Tribunale amministrativo del Lazio (su impulso di alcune parti che hanno chiesto l’annullamento del Regolamento) con una decisione interlocutoria del 26 settembre 2014. Il Giudice amministrativo, da una parte, ha riconosciuto la legittimità dell’Autorità nell’assumere il provvedi-

¹ Quest’articolo è parzialmente basato sull’opera dell’autore *E Mozart finì in una fossa comune - Vizi e virtù del copyright*, Milano: Egea, 2013.

mento, dall'altra ha affermato che il diritto d'autore, quale specifica espressione del diritto di proprietà, deve essere bilanciato con i diritti fondamentali previsti nella Costituzione, in primis il suo art. 21 che prevede la libera manifestazione del pensiero e la libertà di stampa. Per questo motivo il Tar Lazio ha rinviato il procedimento alla Corte costituzionale, che dovrà pronunciarsi relativamente alla correttezza delle norme che fondano il Regolamento dell'Autorità, valutando sulla preminenza tra un diritto economico come il copyright e la libertà d'espressione.

Resta che l'irragionevole limitazione del diritto d'autore finirebbe per favorire lo strapotere dei grandi player della Rete. Un'oligarchia di poche imprese, alleanze tra di loro, permetterebbe la scelta fra prodotti "troppo uguali", con buona pace del diritto al pluralismo culturale, che è un principio tanto importante quanto quello della libertà d'espressione.

È oggi esteso il dibattito intorno al diritto d'autore e da più parti si chiede se esso sia un istituto giuridico aggiornato allo sviluppo di Internet e alla circolazione veloce e capillare dei contenuti culturali. Fino a oggi, il copyright ha costituito il sistema più attuale per garantire la sperimentazione artistica e l'avanzamento culturale, che sarebbe impossibile senza riconoscere agli autori il diritto di rivendicare la paternità delle proprie opere e di sfruttarle economicamente. Il diritto d'autore è un diritto fondamentale dell'individuo riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed è regolato dai trattati internazionali e dalle norme nazionali dei paesi di economia liberale.

Il diritto d'autore ha costituito una conquista importante, definitivamente affermata nei tempi moderni con l'inserimento di una previsione specifica nella Costituzione americana (che affida al Congresso il compito di promuovere il progresso delle arti, assicurando agli autori i diritti esclusivi sui propri lavori²) e con la stipula della Convenzione di Berna del 1886, che stabilì per prima la reciprocità della tutela del diritto d'autore tra numerosi stati sovrani di tutti i continenti.

Attraverso il copyright gli autori hanno avuto modo di affrancarsi dal mecenatismo dei ricchi e dei capi politici e religiosi, potendo svolgere il loro lavoro affidandosi al proprio talento e dedicandosi alle proprie attività grazie ai diritti patrimoniali loro riconosciuti. Il sistema del diritto d'autore ha fatto nascere e fa prosperare l'industria culturale, determinando l'offerta dei contenuti creativi, ovunque nel mondo e in ogni lingua: attraverso il meccanismo del diritto d'autore si aprono mercati e si crea ricchezza, come è dimostrato dall'esperienza di Internet: cosa sarebbe la Rete senza i contenuti digitali che la nutrono e percorrono?

Per questo un sistema senza copyright, oltre che irrealistico, nuocerebbe alla stessa maniera agli autori, che dovrebbero affidarsi a meccanismi esclusivamente contrattuali per tutelare il loro lavoro, e allo stesso pubblico che avrebbe accesso alle opere selezionate dall'industria della tecnologia che controlla la Rete e dai pochi

² Articolo 8.1 della Costituzione Americana, approvato il 17 settembre 1787.

grandi editori che resisterebbero in un mercato sbilanciato a favore degli operatori di Internet.

Ciò nonostante il diritto d'autore, che va certamente riformato per aggiornarlo al nuovo quadro tecnologico e rendere la legge più vicina ai suoi destinatari, è ideologicamente sotto attacco.

Il giurista Yochai Benkler, che ha scritto un monumentale trattato sulla ricchezza della Rete³, sostiene che siamo ormai giunti a un'economia della liberalità, fondata su una strategia antica a cui la rivoluzione digitale ha dato nuova linfa, basata sui *commons*, beni comuni che tutti possono sfruttare e su cui nessuno può reclamare un diritto esclusivo. Benkler sostiene che la Rete ha imposto il ritorno all'*economia del dono*, di cui la ricerca scientifica, l'arte e la diffusione delle informazioni facevano parte fino a quando la moderna industria culturale non le ha mercificate come un'automobile o un frullatore.

Dice Benkler: per la prima volta dalla rivoluzione industriale il capitale fisico necessario per agire in modo efficace nei settori fondamentali delle economie più avanzate – e l'informazione è ormai centrale nell'economia globale – è distribuito tra la popolazione. Questo fatto crea una nuova realtà economica. Ieri i produttori di auto o le compagnie petrolifere non dovevano preoccuparsi di volontari che avrebbero potuto riunirsi nel week end e competere con loro: i costi per mettere in piedi una linea di produzione erano semplicemente troppo alti. Oggi le industrie culturali sono costrette a preoccuparsi di questi dilettanti della domenica che, cooperando grazie ai computer connessi a Internet, creano alternative ai loro prodotti⁴.

Allora abbiamo oggi un diritto d'autore senza autore? Sappiamo che Roland Barthes annunciò la morte dell'autore alla fine degli anni Sessanta⁵, affermando che il testo è da lui realizzato attraverso la combinazione dell'insieme di segni e citazioni già esistenti e mai originali. Con questa impostazione, Barthes afferma che «il lettore è un uomo senza storia, biografia o psicologia: è colui in cui sono raccolti tutti i sentieri di cui consiste un testo». Seguendo Barthes non è peregrino affermare che il lettore senza storia, biografia o psicologia possa coincidere con la massa della Rete, che si impossessa, interpreta e rimodella i contenuti che vi sono distribuiti.

Sotto un altro profilo, l'evoluzione del sistema di distribuzione dei contenuti ha messo in crisi la stessa identità del diritto d'autore. Il successo di Internet ha fatto del copyright un diritto senza copia, perché in Rete qualsiasi contenuto è accessibile a tutti, senza limiti di quantità e con poche reali restrizioni. Il quadro economico e giuridico è così radicalmente cambiato perché i produttori e distributori dei

³ Yochai Benkler, *La Ricchezza della Rete*, Milano: Università Bocconi Editore, 2007.

⁴ Raffaele Mastrodonardo, *La ricchezza della rete dipende da noi*. Intervista a Yochai Benkler, «Il Manifesto», 27 aprile 2007.

⁵ Roland Barthes, *La morte dell'autore*, in *Il brusio della lingua*, Torino: Einaudi, 1988.

contenuti detengono ora una capacità ridotta di controllare artificialmente la scarsità dei loro prodotti, su cui fanno leva per sfruttare al meglio il diritto esclusivo di regolare la circolazione delle loro opere.

Questa condizione, che ormai risale a circa dieci anni fa, segna il confronto che i pirati hanno sferrato contro il sistema del diritto d'autore e i produttori dei contenuti creativi, che si difendono e contrattaccano per difendere i loro modelli di business. Viene così combattuta la "guerra del copyright", che incide sugli interessi economici relativi alla tenuta e allo sviluppo dell'industria culturale.

Chi sono i pirati che affrontano questa guerra e come la combattono?

Va premesso che lo svolgimento della pirateria on line presenta alcune barriere all'ingresso, che consistono nell'acquisto, da parte dell'utilizzatore della Rete, di un personal computer e di una connessione a Internet a banda larga. Questo dato è rilevante perché indica che non è per tutti dedicarsi allo streaming o al download illegale di un brano musicale o un film. In altri termini, per partecipare al gioco della pirateria occorre versare una fidejussione iniziale ed è quindi presumibile che ogni pirata abbia una minima capacità economica e un livello di istruzione sufficiente a selezionare le opere d'autore di cui si impadronisce.

Svolgere attività di pirateria non risponde dunque a esigenze primarie, che se non soddisfatte, provocano un grave danno ai suoi agenti. Questa precisazione ci aiuta però poco a comprendere le motivazioni e gli effetti del comportamento dell'utilizzatore abusivo delle opere d'autore, perché questa materia non è univoca. Per orientarci, è necessario riferirsi a uno schema riassuntivo dei possibili motivi che inducono a un atto di pirateria, secondo un modello proposto qualche anno fa⁶.

L'ipotesi avanzata è che vi sono quattro ragioni principali per condividere e scaricare le opere creative in Rete:

A) alcuni soggetti usano il *file sharing* o le altre modalità di fruizione dei contenuti in sostituzione dell'acquisto dei prodotti legali. In questo caso, l'utente scarica, ad esempio, l'ultimo film di Steven Spielberg, non essendo intenzionato a vederlo al cinema o accedervi a pagamento in Rete. Questa forma di pirateria è la più dannosa perché genera una perdita secca per i titolari del copyright dei contenuti piratati;

B) altri soggetti ricorrono all'ascolto di un brano musicale o la visione di un film prima di procedere al suo consumo legale. Questo meccanismo funziona bene con le tecniche di *file sharing* perché i contenuti rimbalzano da un utente all'altro e, autopromuovendosi, possono stimolare il loro regolare acquisto. Questa forma di pirateria diviene dannosa quando restringe eccessivamente l'incentivo all'acquisto legale dei contenuti digitali;

C) vi sono poi i soggetti che utilizzano la Rete per accedere a materiali protetti dal copyright che sono fuori mercato o che non avrebbero acquistato per gli eccessivi

⁶ Lawrence Lessig, *Cultura Libera - Un equilibrio tra anarchia e controllo, contro l'estremismo della proprietà intellettuale*, Milano: Apogeo 2005.

costi di transazione da sostenersi al di fuori dei mezzi di fruizione offerti da Internet. Ad esempio, è agevole scovare in Rete i video musicali del Quartetto Cetra, tuttora sottoposti al diritto d'autore, ma dallo scarso valore di mercato. In questo caso, il comportamento degli utilizzatori di Internet è tecnicamente scorretto, ma nella maggioranza dei casi non produce effetti economici rilevanti perché il titolare del diritto d'autore non ha aspettative economiche sui contenuti creativi di questo tipo;

D) infine, vi sono parecchi utilizzatori della Rete che accedono a lavori creativi in pubblico dominio o che sono diffuse gratuitamente dai loro autori attraverso meccanismi di condivisione legale. Come ovvio, questo caso non costituisce una forma di pirateria.

Aggiungerei un'altra categoria, che è quella relativa ai soggetti che si oppongono a ogni ipotesi di regolazione di Internet e che sono motivati a scambiare e scaricare liberamente i contenuti digitali in nome della libertà della Rete e a causa di una visione ideologicamente antagonista nei confronti dei loro produttori (pagando tutti gli altri soggetti della catena del valore di Internet, quali le case costruttrici dei computer, i fornitori dei servizi di accesso a Internet e consumando gli avvisi pubblicitari proposti da Google e gli altri operatori pubblicitari di Internet).

La libertà della Rete non ha definizione precisa, è un concetto in continua evoluzione e viene tirato da questo o quel giocatore nell'habitat politico e di mercato, anche per legittimare l'uso incondizionato delle opere di autore presenti in Internet.

Piuttosto è più appropriato riferirsi alla libertà in Rete. La libertà in Rete è fatta di gesti di tutti i giorni. Quando accediamo a Internet ci si apre un mondo di opportunità e siamo liberi di osservare, ascoltare, intrattenere rapporti e anche creare. Per questo, in Rete ci si deve comportare come si fa ogni giorno nella società civile, ovvero godendo dei vantaggi che Internet ci mette a disposizione e osservando delle regole. In questo senso, uno dei principi più importanti da osservare è quello del rispetto del lavoro altrui: quando ci si appropria di una cosa che non è nostra, si sottrae una risorsa che è costata fatica realizzare. È come in un negozio: se si ruba una camicia, si è svilito il lavoro del sarto che l'ha cucita e ci si attribuisce una porzione della sua capacità nel mettere insieme le stoffe e i colori. Lo stesso vale quando consumiamo un contenuto creativo in Internet: se paghiamo per il suo consumo abbiamo premiato il talento del suo autore e ritorna una porzione degli investimenti di coloro che lo hanno portato nel mercato; se invece non riconosciamo nulla, ci siamo presi un pezzetto del talento e del tempo che l'autore ha dedicato alla sua opera e una piccola quota dei guadagni del suo editore. Ma tanti piccoli frammenti fanno una montagna e se un largo numero di utilizzatori si appropria di un contenuto lasciamo nudi l'autore e il suo editore. È un tema semplice, che, per quanto le norme che regolano il copyright siano astruse, dovrebbe risultare facilmente comprensibile.

Più importante in materia è il tema della libertà d'espressione, che è esplicitamente assicurata dall'art. 21 della Costituzione. Questo recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».

Qual è la relazione tra il principio della libertà di espressione e il rispetto del copyright?

Per rispondere al quesito, dobbiamo introdurre il tema del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazioni elettroniche, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("l'Autorità") con una delibera del 12 dicembre 2013 ed entrato in vigore il 31 marzo 2014. Come si legge nel sito dell'Autorità⁷, il Regolamento promuove lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione e definisce le procedure per l'accertamento delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica. Questo Regolamento è stato approvato in ossequio al Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che recepisce la cosiddetta direttiva europea sul commercio elettronico (Direttiva 2000/31/CE). Tale direttiva prevede un doppio binario amministrativo e giurisdizionale per il controllo e la repressione della circolazione abusiva delle opere d'autore in Rete. Da qui, accanto alla tutela affidata al giudice ordinario, sorge la competenza dell'Autorità in materia.

In sintesi, il titolare o licenziatario del diritto d'autore può azionare una procedura amministrativa tesa alla rimozione dalla Rete di un contenuto tutelato dal diritto d'autore. Quando questi indirizzi la relativa denuncia l'Autorità apre una fase istruttoria entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza. L'Autorità comunica così ai prestatori di servizi (in essenza, gli internet service provider), nonché, se rintracciabili, l'uploader (il soggetto che ha caricato abusivamente il contenuto tutelato) e i gestori della pagina e del sito internet, l'avvio del procedimento, indicando l'elenco delle opere digitali abusive, le norme presuntivamente violate, l'esposizione dei fatti e dei mezzi di prova raccolti, l'indicazione degli uffici a cui la parte denunciata può far pervenire le proprie controdeduzioni (entro cinque giorni dall'apertura del procedimento), nonché il termine di conclusione del procedimento.

A questo punto, il soggetto destinatario della comunicazione dell'Autorità può adeguarsi spontaneamente e ritirare le opere "piratate" e il caso si chiude, previa relativa comunicazione dell'Autorità al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. Nel caso opposto, i soggetti denunciati devono far pervenire entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità le loro controdeduzioni. Tale termine può essere prorogato in casi di particolare complessità, nonché la Direzione competente dell'Autorità può richie-

⁷ <https://www.ddaonline.it/index.html>

dere al soggetto passivo del procedimento di fornire informazioni ulteriori a quelle inviate nel termine prima indicato.

Nel caso in cui l'Autorità ravveda la fondatezza della denuncia del titolare/licenziatario ordina al prestatore di servizi (come detto, nella quasi totalità dei casi, l'internet service provider) di impedire l'ulteriore violazione del diritto d'autore. Tale ordine viene imposto entro trentacinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza del legittimato ad agire e deve essere osservato entro tre giorni dalla relativa notifica da parte dell'Autorità. Il prestatore di servizi, laddove le opere digitali "piratate" siano ospitate da un server ubicato nel territorio nazionale, sarà obbligato alla rimozione selettiva delle stesse opere digitali. In presenza di violazione di carattere massivo, l'Autorità può ordinare, in luogo della rimozione selettiva, la disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali. Nel caso in cui il server sia ubicato all'estero, l'Autorità ordina al prestatore di servizi di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito.

L'Autorità può inoltre disporre un rito abbreviato nei casi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo. In tali casi i termini della procedura sono sensibilmente abbreviati. Per l'attivazione di tale procedimento l'Autorità valuta una serie di elementi, tra cui la significativa quantità dei contenuti "piratati", il valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dalla violazione del diritto d'autore, l'incoraggiamento, anche indiretto, alle attività illegali, la messa a disposizione delle indicazioni tecniche per svolgere le attività di pirateria, lo scopo di lucro delle condotte illecite.

Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria. Se nel corso del procedimento, il titolare/licenziatario che ha proposto l'istanza adisca l'autorità giudiziaria ordinaria per il medesimo fatto, ne informa tempestivamente l'Autorità che archivia gli atti trasmettendo la relativa comunicazione alla stessa autorità giudiziaria.

In sostanza, l'Autorità si è vestita di un potere molto incisivo nei confronti degli Internet service provider e degli altri giocatori della Rete che, su suo ordine, dovranno provvedere a disattivare l'accesso ai siti che pubblicano abusivamente le opere coperte dal copyright.

E qui entra in gioco la libertà di espressione sancita dalla nostra Costituzione. Il Regolamento dell'Autorità ha suscitato molte perplessità circa il condizionamento dell'esercizio della libertà di espressione in quanto – in breve – si teme che l'oscuramento dei siti che riportano i contenuti d'autore pubblicati abusivamente non possa essere selettivo e quindi atto a condurre all'inibizione della circolazione di contenuti e informazioni leciti.

La stessa Autorità, quando assunse il proprio Regolamento, affrontò la questione, risolvendola con l'inserimento di una norma specifica che dispone che «nello

svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore».

Questa formulazione non ha soddisfatto una serie di soggetti che operano in Rete (come l'Associazione nazionale della stampa online, la Federazione media digitali indipendenti, l'Open Media Coalition), che hanno impugnato il Regolamento davanti al Tar Lazio per chiederne l'annullamento, previa la sua sospensione. A difendere il Regolamento erano, oltre l'Autorità, la SIAE e Confindustria cultura.

Il Tar Lazio ha deciso in maniera parzialmente interlocutoria con la propria ordinanza del 26 settembre 2014. Il Giudice amministrativo ha riconosciuto il potere dell'Autorità nell'assumere il Regolamento, rinviando alla Corte costituzionale il procedimento per il profilo che qui interessa, ovvero il rispetto della libertà d'espressione sancito nella Costituzione.

Il Giudice amministrativo ha considerato che «il diritto d'autore, quale specifica espressione del diritto di proprietà [...] deve essere bilanciato con i diritti fondamentali previsti nella Costituzione (in questo caso, il diritto alla libera informazione del gestore del sito "web", dell'"internet provider" e del fornitore di servizi media audiovisivi; il diritto di accesso di ogni persona alla libera informazione in rete; il diritto degli operatori economici a svolgere la propria attività sulla rete; il diritto alla segretezza della comunicazione intersoggettiva)».

Lo stesso Giudice amministrativo ha poi osservato che la Costituzione ha posto in diverso ordine i diritti fondamentali e le libertà economiche, ammettendo, in caso di conflitto, il sacrificio di quest'ultime e che, nel caso qui in considerazione, la rimozione dei contenuti illeciti sembra poter ledere le libertà fondamentali di diffusione e comunicazione, posponendolo rispetto al diritto del proprietario dell'opera dell'ingegno.

Il Tar Lazio non ha mancato di dare considerazione allo strumento di trasmissione delle informazioni e dei contenuti creativi, sostenendo che «a cambiare radicalmente il mondo della comunicazione di massa è stato [...] indubbiamente l'avvento e lo sviluppo di internet nel corso di questo inizio di secolo e che l'uso della Rete ha segnato una nuova frontiera della libertà di espressione, anche perché informazioni prima inaccessibili, come quelle sull'esercizio del potere da parte degli Stati, hanno raggiunto ogni angolo del globo, cosicché si è potuto dire che la formula della conoscenza come bene comune, vitale per la democrazia, si è fatta concreta».

Il Giudice amministrativo ha quindi assimilato Internet alla stampa, per cui, secondo il ricordato art. 21 della Costituzione, non può essere prevista autorizzazione o censura, quasi "attualizzando" la carta costituzionale (ciò non è ovviamente nei suoi poteri).

Il Tar Lazio conclude che il doppio binario amministrativo e giurisdizionale sembra dover essere temperato dalla necessità che le limitazioni dell'accesso a Internet a tutela del diritto d'autore siano ponderate con gli altri diritti sanciti dal diritto dell'Unione Europea, fermo restando che il recepimento delle direttive in materia (la sopra richiamata direttiva sul commercio elettronico) nell'ordinamento italiano non possa in ogni caso prescindere dalle tutele accordate dalla Costituzione ai diritti fondamentali potenzialmente in conflitto con la protezione del diritto d'autore.

Il Tar Lazio ha così trasferito la questione alla Corte costituzionale perché questa valuti sulla legittimità delle norme nazionali che assegnano all'Autorità i poteri sopra sinteticamente descritti e dell'esercizio dei medesimi.

La questione non sarà di facile risoluzione, anche se il Giudice amministrativo sembra che abbia in qualche maniera indirizzato la Corte costituzionale nel senso della prevalenza del principio della libertà di espressione sulla difesa del diritto d'autore assicurata in via amministrativa.

Resta in ogni caso ferma la tutela giurisdizionale (attraverso i giudici ordinari) del copyright, voluta dalle norme nazionali in materia, prima di tutte la Legge 22 aprile 1941, n. 633, che reca il corpo delle disposizioni in materia di diritto d'autore.

Il copyright, nonostante non abbia mai conosciuto una tutela così forte, è quindi, come detto prima, sotto assedio. Gli ideologi come Benkler che teorizzano l'"economia del dono" e gli attivisti della Rete che rivendicano la prevalenza della libertà d'espressione sulla tutela del diritto d'autore stringono in una tenaglia l'unico mezzo attuale per tutelare il lavoro artistico e intellettuale. È nota l'affermazione di Winston Churchill secondo cui la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle che si sono finora sperimentate. Similmente, si può avanzare che non esiste attualmente un mezzo alternativo al diritto d'autore, seppur questo necessita delle modifiche imposte dall'avanzamento dei sistemi distributivi dei contenuti. La sua irragionevole limitazione finirebbe per favorire lo strapotere dei grandi player della Rete. Un'oligarchia di poche imprese, alleate tra di loro, permetterebbe la scelta fra prodotti "troppo uguali", con buona pace del diritto al pluralismo culturale, che è un principio tanto importante quanto quello della libertà d'espressione.

Copyright is the legal instrument that has so far propelled the artistic and intellectual creation. It guarantees exclusive moral and economic rights to the authors, so they may devote their energy and time to their creative activities, not being subject to any political, religious or economic power.

Copyright is an instrument which safeguards the “cultural democracy” in line with the Universal Declaration of Human Rights, the international Conventions and the legal systems of all liberal economy countries.

However, copyright is nowadays subject to a strong ideological and economic dispute between its supporters, which in essence are the players of the cultural industry (the cinema majors, recording labels, publishers and authors), and its detractors, who are the Web players and activists in favor of open (if not free) models for the online use of creative works.

In my essay, I summarize such different positions and I focus on the relationship between copyright and freedom of expression (which is guaranteed by constitutional rules).

This particular debate has been caused by the adoption last year of a regulation by the Italian Communication Authority, providing for an administrative procedure which may be started by copyright owners and licensees to take down creative content illegally distributed on the Web.

The regulation’s censors accuse that the procedure cannot be selective, thus also legal content and information may be removed from the Web to the damage of free flow of ideas and expressions. In substance, they argue that the Authority is vested with a too sharp and discretionary power apt to arbitrarily restrict the exchange of information among the public.

The Administrative Court of Lazio has ruled on this issue with its preliminary judgment of September 26th, 2014. The Court on the one hand has acknowledged the power of the Authority to adopt the Regulation. On the other hand has ruled that copyright, being a specific form of the property right, must be balanced with those fundamental rights insured by the Italian Constitution, in primis freedom of expression and speech. Consequently, the Court has submitted the procedure to the Constitutional Court, which must rule on the Regulation’s legal ground, passing its judgment on the possible preeminence of a material right such copyright on the freedom of expression.

Whatever the judgment will be, the unreasonable limitation of copyright would foster the excessive power of the big players of the Web. An oligarchy of few (and possibly allied) companies would allow the choice among “too much of the same” products with prejudice to cultural pluralism, which is a principle as important as freedom of expression is.

L’ultima consultazione dei siti Web è avvenuta nel mese di dicembre 2014.